


#### TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Sesta civile Ufficio esecuzioni immobiliari



ORDINANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI VENDITA CON DELEGA A PROFESSIONISTA

Il giudice dell'esecuzione,

letti gli atti della procedura escentiva n. 527/07 R.G. Es.

promissa da Italfondiario s.p.a.

nei confronti di

premessa l'ordinanza in pari data con la quale è stata rigettata la richiesta di riduzione

vista la richiesta di vendita formulata dal creditore procedente,

ritenuto quanto alla custodia che si provvederà come: allegato decreto,

#### ORDINA

procedersi alla <u>vendita</u> del compendio pignoroto dei beni pignorati in piena proprietà e con eccezione allo stato di quelli pignorati in quota

visto l'art, 591 bis c.p.c., delegaall' avv. Maria Rosa Zappulà

- , al compimento delle operazioni di vendita, ex art. 591 bis c.p.c., secondo le modalità come appresso specificate:
- il termine finale per l'espletamento delle attività delegate è qui fissato alla data del \*; pertanto, il professionista delegato inizia le operazioni relative alla delega immediatamente;
- il professionista delegato relaziona a questa giudice dello stato dell'attuazione della presente delega periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi;
- prima di ogni altra cosa, il professionista delegato nuovamente controlla la proprietà dei beni pignorati almeno
  aci limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento alla stregua delle risultanze della relazione
  dell'esperto o, in mancanza, sulla base della documentazione in atti; e provvede, qualora i beni risultino di
  proprietà solo o anche in parte di terzi, ovvero appartengano al debitore esceutato per una quota inferiore o per un
  diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento ad informame questo G.E.
- it professionista delegato prende a base il valore dell'immobile, già determinato a norma dell'art. 568 co. 3 c.p.c., nonché l'eventuale ripartizione in lotti, secondo la suddetta relazione dell'esperto, se del caso come integrata ed alla luce dell'espressa richiesta del procedente o surrogante; in ogui caso, il professionista segnalerà al g.e. l'opportunità di rivedere la suddivisione in lotti qualora non sia rispettato il vincolo pertinenziale tra più cespiti
- il professionista delegato provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 570 e, quando occorre, 576 co. 2 c.p.c.;
- il professionista delegato stabilisce ed avvisa che la presentazione delle offerte di acquisto a delle istanze di
  partecipazione all'incanto, nonché l'esame delle prime o lo svolgimento dell'incanto avranno luogo presso il suo
  stedio o nel luogo de essi indicato;
- il professionista delegato fissa i termini non inferiori a trenta giorni e non superiori a novanta giorni per la
  presentazione delle offerte di acquisto senza incanto ed esamina, fissando l'orario, le offerte presentate il giorno
  successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse; ed è autorizzato a fissare, per il caso in cui
  non abbia per qualsiasi motivo luogo la vendita senza incanto, anche con lo stesso atto la data stabilita per
  l'incanto:
- il professionista delegato dà auto ed avvisa che l'offerente deve presentare nel luogo di cui al capo 36 una dichiarazione, in regola con il bollo, contenente a pena di inefficacia l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni ultro elemento utile alla valutazione dell'offerta, oltre a copia di valido documento di identità dell'offerente e, se necessario, a valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad esprincipa speciale o certificato camerale); in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in animento;
- il professionista delegato d\( \text{à}\) atto ed avvisa che la validit\( \text{à}\) ell'efficacia dell'offerta di acquisto \( \text{è}\) regolata dal codice di procedura civile, riproducendone le norme relative nel bando o avviso;
- il professionista delegato da atto ed avvisa che l'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione, a mezzo
  di assegno circolare non trasferibile intestato a quest'ultimo, in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto;



1000 cum - 200

 il professionistà delegato dà atto ed avvisa che l'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato ad hoc, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte;

il professionista delegato stabilisce che l'assegno per cauzione e fondo spese deve essere inserito nella busta, che

egli - o il suo delegato ad hoc - sigilla idoneamente al momento del deposito;

il professionista delegato apre le buste alla data, all'ora e nel luogo fissati per l'esame delle offerte, ammentendo la
presenza di coloro che si dichiarano offerenti per il bene cui si riferiscono le offerte in esame;

il professionista delegato provvede alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori

adempimenti di cul agli articoli 573 e 574;

il professionista delegato stabilisce, quale prezzo base per il primo teutativo di vendita all'incanto, quello indicato
nella relazione di stima con un rilancio minimo pari al 5% del prezzo base, arrotondato per eccesso al migliaio di
curo più prossimo;

 il professionista delegato dà utto ed avvisa che la presentazione delle relative istanze di partecipazione all'incento (mediante domanda in regola con il bollo vigente) deve avvenire nel luogo da lui indicato a mezzo di assegno bancario non trasferibile intestato alla procedura o a mezzo di assegno circolare intestato al professionista;

 il professionista delegato provvede alle operazioni dell'incanto ed alla aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581 c.p.e.;

divenuta definitiva l'aggiudicazione, il professionista delegato deposita l'importo della cauzione e poi del saldo
prezzo su un libretto di deposito numinativo, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, presso
l'Istituto di credito \*;

il professionista delegato provvede ulla deliberazione sulle offerte di nequisto senza incanto ovvero alla vendita all'incanto redigendo verbale dello reintive operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendità si svolge, le generalità degli offerenti o delle persone numesse nil'incanto, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di

cui all'art. 579, co. 2, c.p.c.;

il professionista delegato fissa all'aggiudicatario il termino per il versamento del prezzo in misura non superiore a 60 gg. dalla data dell'aggiudicazione; il professionista delegato cura che le somme versate dall'aggiudicatario sinno depositate sul corrispondente libretto di deposito già acceso; qualorn il procedimento si basi su credito fondiario, al versamento su libretto sarà sostituito, ex art. 41 – co. 4 – D.Lgs. 1.9.93 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato, entro lo stesso termine e detratto un eventuale accantonamento per spese di procedura a carico della massa, nella misura che sarà indicata dal professionista delegato;

il professionista delegato dà in ogni caso notizia al giudice dell'esito di ogni tentutivo di vendita, sia esso senza

incanto, sia esso all'incanto;

- il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronuncialo dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c.; a questo riguardo precisandosi fin d'ora che gli importi occorrentì borsuali e compensi saranno a earico dell'aggiudicatario; \* fotta eccezione che per le spese necessarie alla cancellazione delle formalità pregludiziavoli che graveranno sulla procedura
- avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ni sensi degli articoli 574, 585 e 590, co. 2, c.p.c., il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio nel caso in cui non faccia luego all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591 c.p.c. al giudice dell'esecuzione il fascicolo, allegando al decreto, se previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale;
- il professionista delegato redige l'avviso applicando le norme del codice di rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui l'articolo 173-quater di queste;
- il professionista delegato comunica l'avviso di cui al capo precedente ai creditori costituiti almeno trenta giorni
  prima del termine fissato per la presentazione delle offerte di nequisto senza incanto e della data fissata per
  l'incanto;
- il professionista delegato, nel redigere l'avviso di cui all'art. 570 c.p.c., specifica rra l'altro —che tutte le attività, che, a norma degli artt. 571 e seguenti c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo di cui al capo 36 di questo provvedimento;
- nell'avviso, comunque omesse le generalità del debitore, il professionista delegato specifica le date, il prezzo base e l'aumento, nonelle futte le altre circostanze di cui sopra;
- quanto alla pubblicità in funzione della vendita, il g.e. dispone fin d'ora che l'avviso di vendita sia pubblicato all'albo dell'Ufficio a cura del professionista delegato;



, The

 sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, il g.e. dispone fin d'ora che, a cura del professionista, sia data pubblicità:

comunque, per una sola volta, della presente ordinanza – per riassunto – sul quotidiano "La Sicilia", sul Mercutino o sul "Quotidiano di Sicilia" da effettuarsi almeno quorantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;

2. comunque, della presente ordinanza, dell'avviso di vendita e della relazione di stima dell'esperto, e relativi allegati, mediante pubblicità sui siti internet www.giustizia.catania.it, www.tribunalecatania.it e www.astegiudiziarie.it sui quali dovrà essere consultabile almeno sessanta (60) glorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. Quest'ultino tipo di pubblicità dovrà essere effettuato per ogni singolo e successivo esperimento di vendita.

Gli adempimenti descritti ai punti n. 1 e 2 che precedono dovranno essere richiesti a cura del professionista, in maniera diretta e senza l'ausilio di terzi soggetti, almeno 70 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data della vendita, esclusivamente alla società Aste Giudizia rie Inlinea S.p.A., che gestisce i siti web www.giustizia.catania.it. www.tribunalecatania.it e www.astegiudiziarie.it, individuata da questa sezione come soggetto collettore unico per la gestione ed ottimizzazione delle forme di pubblicità su internet e sui quolidiani.

Il testo dell'inserzione sul quotidiano conterrà unicamente i seguenti dati: numero di ruolo della procedura; nome del Giudice; diritto reale posto in veodita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà, ecc.); tipologia (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.); comune ed indirizzo ove è situato l'immobile; caratteristiche (superficio, vani, piano, interno, ecc.); eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, ecc.); condizione (libero, occupato, dal debitore/do terzi); ammontare del prezzo base; data e ora fissata per la vendita senza incanto e dell'eventuale vendita con incanto; luogo della vendita; termine di presentazione delle offerte per la vendita senza incanto; dove reperire maggiori informazioni (concelleria EE.II., eventualo nome del custode, con indicazione del relativo numero telefonico). Saranno omessi in egai caso i dati catastali ed i confini del hene.

La richiesta, comprensiva di modulo firmato a cura del professionista, potrà essere effettuata tramite:

- posta clettronica all'indirizzo pubblicazione@astegiudiziarie.it;
- invio telemotico della documentazione tramite il link presente sull'home page del sito www.astegiudiziorie.it;
- fax al n° 0586 201431;
- posta o corriere Espresso da spedire a: Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. Via delle Grazie, S 5712S
   Livorno.

Il professionista dovrà aver cara e quindi è responsabile di:

- trasinctiere la documentazione da pubblicare su internet preventivamente apprata dall'indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelare l'identità di quest'ultimo e di eventuali soggetti terzi non previsto dalla legge e comunque eccedente e non pertinente rispetto alle procedure di vendita io corso, come disposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 07/02/2008;
- verificare la correttezza della pubblicità su internet e sul quotidiano, richiedendo prima possibile olla sociétà eventuali modifiche da effettuare;
- comunicare entro il giorno successivo a cinscun esperimento di vendita, alla società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., l'esito del medesimo rispondendo alla e-mail di richiesta esito inviata dal servizio il giorno lissato per la vendita oppure via fax al nº 0586 201431.
- il professionista deve attenersi rigorosomente a tutte le "INDICAZIONI PER I SIG.RI PROFESSIONISTI
  DELEGATP" disponibili presso la cancelleria e trasmesse ai Consigli degli ordini professionati per quanto
  riguarda i contenuti, la tipologia ed i formati digitali dei documenti;
- avvenuto il versamento del prezzo, fissa ai creditori un termine, non inferiore a 30 e non superiore o 60 giorni, per
  fare pervenire presso il suo studio o in altro luogo da lui indicato le dichiarazioni di credito, i titoli in originale
  (o copia autentica) e le note delle spese sostenute; quindi, nei 30 giorni successivi, redige, secondo le norme in
  tema di cause di prelazione, il progetto depositandolo in cancelleria affinché il giudice possa effettuare eventuali
  variazioni;
- il giudice \*dispone la comparizione delle parti al fine di consentire l'approvazione del progeno o di raggiungen un accordo quindi provvede per
- (qualora le parti abbiano approvato il progetto o raggiunto un accordo, dispone)
- la restituzione del fascicolo al professionista affinché provveda al pagamento delle singole quote dopo;
- Il professionista provvedera, altresl, agli adempimenti previsti al punto 13 del comma 2 dell'art. 591 bis c.p.c.;
- il professionista delegato è autorizzato, ove alla data fissata per la celebrazione dell'incanto questo non abbia luogper qualunque motivo, ad applicare immediatamente e cioè a quella stessa udienza l'articolo 59 leod. proc. cio
  senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto provvedendo anche, sa del caso, a dispor
  l'amministrazione giudiziaria;



Mod. 06 Ord. determ. modalità vendita SENZA delega a proisso. ....

un nessun caso il professionista delegato sospende o riturda le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso del g.e.,

\* nemmeno nell'ipatesi in cul alla data della véndita il custode non-sia rinscito ad immettersi nel possesso del bene

Il giudice dell'esecuzione, infine,

- determina l'anticipo da corrispondersi al professionista delegato in ragione di 6 \* quale acconto anche sulle spese di pubblicità, da versarsi da parte del creditore procedente o surrognate, entro 30 giorni da oggi e salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di rifissazione delle vendite o di insufficienza dei precedenti acconti; fin d'ora prevedendosi che il professionista delegato stesso emetta, prima del materiale ed effettivo pagamento, non già una fattura o parcella, ma soltanto un preavviso (o "pro-forma") di quest'ultima;
- dispone che del mancato versamento entro il detto termine il professionista delegato informi il giudice, qualora intenda rinunciare al suo incarico;
- dispone che il professionista delegato provveda al più presto al ritiro di copia degli atti del fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata per iscritto e comunque dietro rilascio di adeguata ricevuta;
- dispone che il professionista delegato comuniciti in modo idoneo ai creditori date e luoghi delle vendite, nonché gli orari – in regione di almeno tre ore per due volte la settimana, comunque previo avviso – ed il luogo in cui saranno consultabili le copie degli atti in suo possesso; gli altri interessati (potenziali acquirenti etc.) potranno consultare solamente la copia della relazione dell'esperto ed i relativi allegati;

manda la cancelleria per le comunicazione di legge.

Catania 20.11.2010

Il Cancelliere

Il Gindice dell'esecuzione











### TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Sesta civile Ufficio esecuzioni immobiliari De Prof 46/10

Il giudice dell'escenzione, letti gli atti della procedura esecutiva n 527/07 R.G. Es.

promossa da Italfondiario s.p.a.

nei confronti di

S.a.5

## premesso che:

- ove si giunga al momento di fissare la vendita senza che il debitore sin ancora stato sostituito come custode, il
  gindice obbligatoriamente lo sostituisce con altra persona e precisamente; in primo luogo, con la persona incaricata
  delle operazioni di vendita ò con l'I.V.G.; in secondo luogo, con un qualsiasi altro soggetto;
- alla sostituzione obbligatoria da disporsi al momento della fissazione della vendita può derogarsi soltanto se vi sia la prova positiva che, deve desumersi, può essere fornita da qualonque interessato del fatto che la sostituzione non de ayrebbe alcuna utilità;
- odialora, per qualonque motivo, alla sostituzione del custode si faccia luogo dopo l'aggiudicazione, deve essere seditto l'aggiudicatario, siccome evidentemente interessato allo stato di disponibilità materiale del bene aggiudicato (effece ritenersi, non ancora oggetto di decreto di trasferimento).

consentirà una migliore conservazione appare essere utile, limitatamente ai beni io piena proprietà dei debitori perché consentirà una migliore conservazione ed amministrazione del compendio e, permettendo agli interessati all'acquisto di visionare il cespite, incrementerà sensibilmente le probabilità di esito positivo dell'esperimento di vendita a valori mercato;

### P.Q.M.

- letto l'art. 559, 4º comma, cod. proc. civ., nomina eustode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore, l'avv.Maria Rnsa Zappalà alla quale raccomanda l'immissione in possesso al più presto, con le specifiche istruzioni allegate, qui di seguito, al presente provvedimento;
- ordina al debitore ed a qualunque occupante dell' immobile oggetto di causa, non munito di titolo opponibile, di rilasciare quest' ultimo al custode;

liquida, in favore del custode, un acconto su borsuali e competenze pari ad €.500,00, a carico del creditore procedente o surrogante

manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al custode nominato, oltre che
nelle forme ordinarie, anche a mezzo fax o telefono o posta elettronica.

# INDICAZIONI PER I SIG.RI PROFESSIONISTI NOMINATI CUSTODI

Al custode "estranco" – cioè diverso dal debitore – nominato per agni procedura si deve ritenere applicabile la seguente disciplina, che si traduce, per il custode appena nominato, in specifiche istruzioni a lui rivolte.

- Il custode non può delegare l'esercizio delle sue finazioni e risponde direttamente ed esclusivamente al giudice dell'esecuzione.
- 2) Il custode, appena ricevuta nntizia della nomina anche a mezzo fax o telefono, compare in cancelleria per accettare l'incarico sottoserivendo apposita dichiarazione e per ritrarre dagli atti le informazioni utili per lo svolgimento dell'incarico, tra cui anche l'identità ed i recapiti di tutti i soggetti del processo (creditori già costituiti, debitori, eventuali creditori e altri soggetti iscritti ai sensi dell'art. 498 epc, eventuali comproprietari ex art. 599 epc), nonché copia della relazione dell'esperto, se già in atti, anche per acquisire notizie sullo stato di possesso dei heni e sugli occupanti.
- 3) Il custode nominato, prima ancora di immettersi nel possesso dei beni (o, solo se indispeusabile a tal fine, immedintamente dopo tale immissione iu possesso), redige un'approfondita valutazione della redditività della custodia; con tale relazione egli riepiloga anche l'entità delle ragioni creditorie azionate e delle eventuali ragioni di



privilegio e formula osservazioni e proposte sullo svolgimento della custodia; il custode, prima di depositarla in cancelleria, invierà tale relazione anche a tutti i creditori costituiti, invitandoli ad esprimere de loro valutazioni entro 10 gg. e, dopo avere raccolto e — se necessario — commentato queste ultime, trasmetterà al g.c. contemporancamente la relazione e le osservazioni.

4) All'esito di tale deposito, il giudice impartirà eventuali disposizioni alteriori rispetto a quelle qui previste in via generale.

Al custode, a carico del creditore procedente o surrogante, viene di norma liquidato un acconto sulle borsuali e sugli onorari di € 500,00 onnicompensivi. Le liquidazioni successive hanno carattere di acconto sulle borsuali e sugli onorari ed hanno luogo a seconda dell'entità degli esborsi. Solo al termine dell'incarico – che ha luogo, peraltro pur sempre con provvedimento formule, a seguito del deposito dei decreto di trasferimento dei beni oggetto di custodia, ovvero del deposito del provvedimento che pronuncia l'estinzione dello procedura, anche se relativo ad uno solo dei beni – la liquidazione sarà a saldo.

6) Quanto alla liquidazione si farà riferimento al decreta a 80/09

7) Vincola il custode la descrizione dei beni operata nell'atto di pignoramento e - in tempo successivo - come ricostruita nella relazione dell'esperto e posta a base dell'ordinanza di determinazione delle modalità della vendita, benché, in casi eccezionali, possa ammettersi, su istanza del medesimo custode, la comina di un consulente per l'esatta individuazione dei beni nel cui possesso immettersi.

Quanto al rapporto dei debitori o di terzi con gli immobili in custodia:

- ) gli atti trascritti od iscritti in data successiva alla trascrizione del pignoramento sono radicalmente inopponibili alla procedura;
- 8.2) del pari, i contratti di locazione stipulati dal debitore dopo la notifica del pignoramento (anche se in sede di rinnovazione) sono inopponibili alla procedura, a meno di autorizzazione espressa del g.e. ex art. 560 c.p.c.;
- 8.3) di conseguenza, il custode deve immettersi nel possesso materiale e pertanto con esclusione dell'immissione che non comporti la materiale apprensione del beno – di tutti i beni staggiti;
- 8.4) tanto il custode può fare agendo in forza del presente provvedimento, che costituisce titolo esecutivo per l'esecuzione per rilascio;
- 8.5) in caso di opposizione del detentore debitore o di persone che non adducono titoli scritti di data certa opponibili alla custodia, il custode rivolgerà al g.e. istanza per la nomina di na legale e, nel corso dell'esecuzione, chiederà, so necessario, all'ufficiale giudiziario di scrvirsi della forza pubblica e di idoneo personale artigiano per la rimozione di qualsivoglia ostacolo alla materiale immissione in possesso per vincere la resistenza di persone e cosa (e, se necessario, previa sostituzione delle serrature con altre);
- 8.6) solo previa autorizzazione del g.c. i debitori possono abitare la parte degli immobili staggiti e custodiri strettamente necessaria alle loro esigenze abitative (in ragione di due vani onnicomprensivi e di due vani ogni due persone del nucleo familiare, in tale dovendosi comprendere solo i debitori ed i figli minorenni), sieché per quelle eccedenti sarà necessario procedere o alla interclusione materiale o, se richiesta, alla concessione in locazione;
- 8.7) se, dopo la formale immissione in possesso in favore del nuovo custode, il bene sia tuttora o nuovamente occupato, il custode riferirà ed agirà con ogni opportuna azione, anche cautelare o di urgenza, nei modi di cui al punto 8.c).
- 9) L'adozione di necorgimenti per impedire l'accesso oi fondi od immobili custoditi va decisa di volta in volta a seguito di specifica indicazione o richiesta del custode ed in relazione alle caratteristiche degli immobili, ma il custode può adottare in via d'urgenza, salva ratifica del g.e., quelli ritenuti indifferibili in relazione alle circostanze.
- 10) Il debitore rimane esclusivo titolare del diritto di proprietà e dei conseguenti oneri, reali e personali (anche di natura fiscale o crariale), anche ai fini della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ai lui andranno rivolte tutte le richieste relative provenienti da terzi.
- 11) Di conseguenza, il debitore rimane unico soggetto di imposta; tale non può considerarsi in alcun modo la custodia (cfr. ad es. Comm. Trib. Centr., sez. XVII, dec. 6578 del 1/10/87), la quale non percepisce i redditi sottoposti a tassazione per IRPEF (o, in caso di debitore esecutato persona giuridica, IRPEG) o ICI, ma si limita agli atti di ordinaria amministrazione e di gestione passiva degli immobili staggiti, accantonandone gli eventuali frutti ai soli fini del soddisincimento della pretesa azionata in via esecutiva; diversamente opinando, si darebbe luogo ad un privilegio in favore dell'Erario per crediti maturati successivamente al pignoramente, che undrebbero ad essere soddisfatti coi frutti cui quel medesimo pignoramento ha dato luogo; restano impregindicate le ragioni dell'Erario anche sugli altri beni dei debitore ove azionate nelle forme di legge e nel rispetto della normativa sul coacorso dei creditori, ritenuto quindi che unico obbligato sia il debitore proprietario.
- 12) Non può considerarsi a carico della custodia alcua onere condominiale, in quanto il custode deve limitarsi agli atti di ordinaria amministrazione e di gestione passiva degli immobili staggiti, accantonandone gli eventuali frutti ai soli fini del soddisfacimento della pretesa azionata in via esecutiva; diversamente opinando, si darebbe luogo ad un



privilegio in favore del Condominio per crediti maturati successivamente al pignoramento, che andrebbero ad essere soddisfatti coi frutti cui quel medesimo pignoramento ha dato luogo; restano salve ed impregiudicate le ragioni del Condominio - anche sugli altri beni del debitore - ove azionate nelle forme di legge è nel rispetto della normativa sul concorso dei creditori; unico obbligato è il debitore proprietario, al quale il custode trasmetterà tutte le richieste di pagamento e le convocazioni di assemblea, ove a lui pervenute.

13) Il custode provvede ad intimare al debitore o a qualunque detentore - in forza di titoli non opponibili - il pagamento dei frutti percetti a far tempo dal pignoramento, nonché, ai detentori in forza di titoli opponibili, il pagamento diretto al custode stesso dei corrispettivi del godimento dei beni; e, su relazione del custode e se utile, il g.c. nomina un avvocato alla procedura per l'eventuale recupero coattivo.

14) Il custode cura la sollecitazione al pubblico e la raccolta di offerte di librazione (o concessione in affitto) per i beni


aggiti, relazionando al giudice dell'esecuzione, comunque precisato che i contratti da stipulare cessano di diritto al momento dell'emissione del decreto di trasferimento.

- 15) Il custode devo adoperarsi affinché tutti gli interessati all'acquisto possano esami- nare l'immobile o gli immobili oggetto della procedura accompagnandoli separa truncate, di persona o a mezzo di un suo delegato *ad hoc* e senza aggravio di spese ma sempre sotto la sua diretta responsabilità; al riguardo, il custode siabilirà modalità e tempi, per quanto possibile e se necessario concordandoli con i legittimi occupanti o riferendo al g.e. in caso di rifiuto o di mancata collaborazione da parte di costoro; ed in ogni caso specificando fin d'ora che il mancato accesso all'immobile non costituisce, di per se solo considerato, condizione invalidante della vendita.
- 16) Su qualunque atto proveniente da terzi ed attineute la gestione degli immobili (ad es. proposte di locazione od altre istanze ad esso relative) il custode, se le condizioni proposte siano da lui valutate congrue e prima di inoltrare qualunque relazione al g.e., interpella i creditori, invitandoli ad esprimere il loro eventuale dissenso entro dieci giorni dalla comunicazione per iscritto: e solo successivamente a tale termine riferisce al g.e., dando menzione - e prova - dell'invio alle parti e delle eventuali osservazioni,
- 17) Per ogni immobile per il quale sia stato emesso il decreto di trasferimento o pronunciata, per qualunque motivo, l'estinzione, il custode deve:
  - 17.1) dare notizia (ove nucora necessario) della pronuncia del detto decreto e della conseguente cessazione del contratto all'eventuale locatario, con nota inviata per conoscenza all'aggiudicatario, ove non consti che questi ne abbia comunque conoscenza aliunde;
  - 17.2) restituire all'eventuale locatario la cauzione a suo tempo versata (ove il custode stesso riscontri ed attesti che in effetti nessun danno sia stato arrecato ai beni locati, ma ove egli sia in regola coi pagamenti, procedendo in caso contrario a trattegere la cauzione a compensazione anche solo parzinie della morosità), nonche i ratei di canone per il periodo dal primo giorno successivo al deposito del decreto di trasferimento fino alla scadenza di pagamento del periodo in corso (respingendo pagamenti offerti dal locatarin in tempo successivo);
  - 17.3) comunicare in copia ai debitori e, nei casi in cai la procedura non è estinta nel suo complesso, anche ai creditori - la relazione da ultimo presentata;
  - 17.4) coasegnare le chiavi, se già in suo possesso, o il possesso mediato del bene a coloro in cui favore deve avvenire la restituzione (aggiudicatari, secondo quanto indicato nel decreto di trasferimento; debitori, in caso di estinzione).
  - 18) E' raccomandata la presentazione del rendiconto, quando non vi sia nulla di importante da segnalare, almeno una volta all'anno: a tal riguardo, il custode relaziona (anche riepilogando l'entità delle ragioni creditorie via via azionate, di cui indicherà ammontare originario, eveniuale privilegio, sorta capitale, tasso di interesse e termine iniziale di decorrenza degli accessori successivi) e rende il conto della gestione inviando il rendiconto in copia ai creditori, con invito, sulla base di questo provvedimento, a presentare osservazioni o contestazioni entro i successivi venti gg., con avviso che, in mnicanza, esso si intendera approvato; e solo dopo la scadenza di detto termine deposita il tutto in cancelleria, dando monzione dell'invio alle parti e delle eventuali osservazioni, nonché dei suoi commenti o delle sue repliche a queste ultime.

Catania 20.11.2010

depositato in Gancelleria

8 5 DIC. 2010







REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comparismo e tutti gli Ufficiali Giudiziari che no diano richiesti e a chiunquo spetti di mattere a sercuzione il presente filolo. 🗷 pubblico rentatero di darvi registenza e a tutti gli ufficiali della ferza pubblica di concernervi, quando ne siano legalmente richtestl.

E' copia masciala in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Horito Copo 2

IL FUNZIONABIO OTRAIZICUTO











Il Giudice dell'esecuzione,

esaminati gli atti e seingliendo la riserva assunta nel proe n 527 /07,

vista l'istanza di riduzione avanzata dai debitori esceutati e la documentazione allegata,

considerate le osservazioni formulate dai creditori e tenuto conto dell'entità, sin pure in via approssimuliva, delle pretese avanzate dal procedente e dagli intervenuti,

esaminata la perizia di stima,

rilevaro che effettivamente sussiste una certa sproporzione fra i beni vincolati ed i crediti azionati, ritenato tuttavia che la riduzione possa essere adottata solo con estrema prudenza da parte del Giudice, che pur cercando di venir incontro alle esigenze dei debitori non può in alcun modo correre il rischio di compromettere le pretese creditorie.

ritenuto che in tale ottica, e tenuto como anche l'attuale difficoltà del mercato immobiliare si deve privilegiare il mantenimento del vincolo su beni che indipendentemente dal valore possano comunque risultare di non difficile collocazione sul mercato e quindi costituiscano sicura guranzia per il creditore, considerato che i creditori si sono opposti alla riduzione facendo rilevare, fra l'altro la presenza di inoteche giudiziali e volontarie praticamente su tutti gli immobili.

ritenuto che se da un lato la vendita dell'immobile di maggior valore (l'albergo), del quale per altro non stata chiesta l'esclusione, effettivamente sarebbe più che sufficiente a coprire tutti i debiti tuttavia, attesa la particolare situazione del mercato non appare di facile collocazione.

riteauto che quindi allo stato non appare oppurtuno accogliere la richiesta di riduzione estuttavia onde civitare un sacrificio che potrebbe risultare inutile per i debitori, si possa disporre soltanto la vendita di una parte beni mantenendo il vincolo sugli altri,

considerato che in ogni caso rimane ferma la possibilità, in qualsiasi momento, di sospendere le operazioni di vendita ai sensi dell'art 504 c.p.e ove si ritenesse che il ricavato dei beni venduti soddisfi i creditori intervenuti o al contrario di eventualmente porre in vendita gli altri beni sui quali si mantiene il vincolo nell'ipotesi in cui i creditori non dovessero risultare soddisfatti.

P.O.M.

rigetta allo stato l'istanza di riduzione per le ragioni di cui in parte motiva

delega le operazioni di vendita come da allegato provvedimento limitatamente ai beni pignorati per intero riservando di eventualmente disporte in un secondo momento quella dei benì pignorati per la quota di metà o di sospendere la vendita ove il ricavato risulti sufficiente a suddisfare i creditori e coprire le spese della procedura

Catania 20.10.2010

□ Giudice dell'esecuzione

1 5 BAC. 2010 IL FONZIONARIO GIADIZIARIO .

. Rincer

ASTE GIUDIZIARIE.IT Ole ponholo 10-1-12

200 1000 del 3-6-11 de provinción de la disposición del 10-11-10 del 1

dí em 2500,00.

E'copia conforme all'originals

Cate - 1 0 6/0. 2011



Ringeri









